

Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2011

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2011

Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Vista la Direttiva 2000/60/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 (GU 176 del 30-07-2011) recante disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Visto il Decreto Ministeriale n. 109 del 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Ritenuto necessario modificare talune disposizioni applicative in materia di condizionalita' e aggiornare i relativi riferimenti normativi;

d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 22 comma 4 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011

All'art. 22 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011 il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. Agea invia la bozza di circolare applicativa alle Regioni e alle Province autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, stabilisce i termini e gli effetti procedurali di attuazione del presente decreto, nonche' i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Contestualmente la bozza viene inviata per conoscenza da AGEA al Comitato di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 2

Modifica del termine di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011

Il termine di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011 e' improrogabilmente stabilito al 15 maggio 2012.

Art. 3

Modifiche all'Allegato 1 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011

L'atto A4 viene sostituito integralmente dall'atto A4 allegato al presente decreto.

Gli atti C16 e C17 vengono integralmente sostituiti dagli atti C16 e C17 allegati al presente decreto.

Art. 4

Modifiche all'Allegato 2 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011

Lo standard 2.2 viene sostituito dallo standard 2.2. allegato al presente decreto.

La frase "Norma 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque" sono sostituite dalla seguente: "NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche":

si introduce lo standard 5.2 sull'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, allegato al presente decreto.

Art. 5

Sostituzione dell'Allegato 8 al DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011

L'Allegato 8 al DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011, e' integralmente sostituito dall'Allegato 8 al presente decreto.

Art. 6

Dall'applicazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 396